



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

composta dai signori magistrati:

NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente

DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere

COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.

All'udienza di discussione del 17 aprile 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 3038 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022

TRA

████████████████████, con l'Avv. Roberto Viola

Appellante

E

██

Appellata

NONCHE'

██

██

Appellato

NONCHE'

██

Appellato

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 1005/2022 pubblicata il 06/10/2022.

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come dai rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12.03.2021, [REDACTED] aveva impugnato l'estratto di ruolo relativo alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito nn:

avviso di addebito n. 35720130002386492;

avviso di addebito n. 35720140000902220;

avviso di addebito n. 35720140002207755;

avviso di addebito n. 35720140004568642;

avviso di addebito n. 35720150001463940;

avviso di addebito n. 35720150003048475;

cartella di pagamento n. 05720140002462508;

cartella di pagamento n. 05720150026682014;

cartella di pagamento n. 05720150034778165;

afferenti a contributi lavoro autonomo per gli anni dal 2013 al 2016, deducendone la nullità sul presupposto dell'inesistenza giuridica della notifica dei titoli esecutivi, eccependone la prescrizione anche successiva alla eventuale notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito, oltre ad ulteriori vizi formali.

Si erano costituiti l [REDACTED] per chiedere il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Latina ha respinto il ricorso rilevando che l'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, con norma applicabile anche ai giudizi pendenti, ha circoscritto a poche ipotesi, che nella specie non ricorrono, la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo; né vale la difesa del ricorrente di avere impugnato non già l'estratto, ma direttamente i titoli.

[REDACTED] ha appellato la sentenza. All'udienza del 13.12.2023 si è dato atto della mancata notifica del ricorso in appello all'INAIL e dell'insufficienza della notifica dell'appello agli altri due enti in quanto eseguita nelle rispettive sedi legali e non ai procuratori rispettivamente costituiti in primo grado; se ne è quindi ordinato il rinnovo. Si sono così costituiti INPS e Agenzia delle Entrate – Riscossione.

All'udienza di discussione i difensori delle parti si sono riportati alle conclusioni rispettivamente formulate negli scritti introduttivi; la causa è stata quindi decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Con unico motivo di appello si deduce “falsa ed erronea applicazione dell’art. 12, comma 4-bis del DPR n. 602/1973 e dell’art. 100 c.p.c.”. Ha ricordato di avere avanzato una serie variegata di richieste, censure e pregiudizi, fra cui l’eccezione di intervenuta prescrizione anche considerando valida la notificazione: pertanto l’appellante aveva richiesto un accertamento negativo del credito, sempre possibile e supportata dall’interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della condotta processuale dei resistenti. Tant’è che l’appellante nel corso del giudizio aveva rinunciato ad ogni eccezione in merito all’invalida notificazione dei titoli insistendo per l’accertamento negativo dovuto all’intervenuta prescrizione del carico previdenziale.

2.

Occorre in primo luogo dare atto che l’appello è [REDACTED]. L. [REDACTED] è rimasto contumace e non è comparso all’udienza di discussione del 13.12.2023, né all’odierna udienza.

[REDACTED]

Questa Corte condivide, infatti, l’orientamento della S.C. (v. Cass. 7.3.91, n. 2366 e Cass. SS.UU. n. 25.5.93, n. 5839), secondo cui la disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie di lavoro, non ostandovi la specialità del rito, né i principi cui si ispira la l. n. 533/73.

[REDACTED]

[REDACTED].

Invero, “nelle controversie di lavoro in grado d'appello, avente ad oggetto l’omesso versamento dei contributi, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio” (così da ultimo Cass. civ., sez. lav., 03 luglio 2018, n. 17368).

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’appellato I [REDACTED].

3.

L'appellante censura la sentenza per omessa pronuncia in ordine alla pure proposta eccezione di prescrizione quinquennale successiva alle notifiche e di decadenza dal potere impositivo ([REDACTED]).

Il motivo è fondato, pur non conducendo, come vedremo, all'accoglimento dell'appello.

Invero, la pronuncia di prime cure non è condivisibile laddove dichiara l'opposizione totalmente inammissibile sebbene fosse presente fra i motivi di doglianza l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica di ciascun titolo, che deve esaminarsi anche quando risultano correttamente notificati i titoli sottesi all'estratto di ruolo opposto.

Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non incide, infatti, sull'esito del presente giudizio l'entrata in vigore dell'art. 12, comma 4 *bis*, d.p.r. 602/1973, introdotto al D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-*bis*, convertito con L. 17 dicembre 2021, n. 215, che così recita: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-*bis* del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".

Le SS.UU. della S.C. con sentenza n. 26283/2022, come sottolineato dallo stesso Tribunale, hanno statuito che "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-*bis* inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-*bis*, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione".

Tale normativa, tuttavia, regola specificamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo, stabilendo quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno

di tutela giurisdizionale e apprestando così tutela per gli atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci (vd. Cass. SS.UU. cit., punti 17 e 21).

Nella specie, invece, la questione concernente la validità della notifica degli avvisi di addebito risultanti dall'estratto di ruolo e del ruolo stesso non esauriva l'intero *thema decidendum*.

L'azione di mero accertamento, con cui il destinatario di cartella (o avviso di addebito) ritualmente notificata e non impugnata eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto consacrato nella medesima cartella in virtù di fatti successivamente verificatisi (nel caso in esame, per decorso del termine prescrizione), non rientra nella sfera di applicabilità della normativa suddetta stante l'inequivoco tenore della disposizione ("Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi...") e l'ammissibilità dell'azione incontra il solo limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto.

Così si legge in Cass. 29294/2019: "la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di Cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice".

Nel caso in esame l'incertezza oggettiva è stata resa palese dalla posizione difensiva assunta in giudizio dall'INPS e dall'Agenzia della riscossione, che avevano negato l'intervenuta prescrizione del credito successiva alla notifica. allegando altresì che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla notifica di numerosi atti interruttivi.

Pertanto, l'azione, sotto il profilo dell'accertamento negativo del credito in forza del sopravvenire del fatto estintivo costituito dalla prescrizione successiva alla notifica, era ammissibile.

4.

N

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024.

Il Giudice estensore
Maria Giulia Cosentino

Il Presidente
Vito Francesco Nettis